

STRATEGIE ECONOMICHE E POLITICHE  
DI UN CASATO MILANESE  
FRA XIV E XV SECOLO: I VISMARA (II) (\*)

SOMMARIO: 4) I mulini - 5) I vigneti - 6) L'attività finanziaria e mercantile - 7) Gli ufficiali:  
a) gli *offitiales* viscontei; b) gli ufficiali sforzeschi; c) Gian Giacomo, l'«ufficiale di  
corte».

4) *I mulini*

Sopra a tutte — e meglio di tutte testimoniate — spiccano fra le proprietà Vismara i mulini. E spiccano non solo per la presenza di documentazione continuativa che li ricostruisce, anche materialmente, e ne svolge le vicende innanzi ai nostri occhi, ma pure per l'importanza che essi hanno quale eccezionale fonte di reddito economico e di prestigio sociale; il mulino era un impianto di fondamentale utilità ma assai complesso, costosissimo, che richiedeva manodopera molto specializzata, e bisognava aver raggiunto un buon grado di agiatezza per poterlo non solo costruire o acquistare, ma anche mantenere<sup>(156)</sup>.

Fra Tre e Quattrocento, Taddeo di Ambrogio Vismara ed i suoi discendenti possedettero quattro di quelle che si possono ben definire «fonti di prestigio utile»; il mulino detto *in Valixella*, sito lungo il corso del Lambro presso Melegnano, quello di *Cogorzio*, quello detto *de Saxo* e quello detto *de la Garotora a Sponzano*, questi ultimi tutti nel territorio di Castellanza e mossi dalle acque dell'Olona.

---

(\*) La prima parte del presente lavoro è stata pubblicata in questa stessa rivista, a. LXXVI, Fasc. I, (1992), pp. 57-98.

<sup>(156)</sup> Qualora poi si volesse avere una visione più ampia e generale su ogni aspetto — topografico, edilizio, tecnico, amministrativo, istituzionale — riguardante i mulini del milanese dal X al XV secolo, rimando in *toto* ancora al libro di L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit.

Del mulino *in Valixella* vediamo solo la fase conclusiva, quando cioè, il 4 febbraio 1400, venne allivellato in perpetuo al milanese Giovanni de Capris fu d. Tadiolo per il fitto annuale, perpetuo anch'esso, di 12 moggia di mistura di segale e miglio di prima qualità (il tipo di canone in natura più richiesto, non solo nel caso dei mulini), consegnate nella casa milanese di Rodolfo Vismara a cura e spese dell'enfiteuta<sup>(157)</sup>. All'epoca era un mulino *a zandono*<sup>(158)</sup> con un rodigino<sup>(159)</sup>, due cascine *paleate* — costruire cioè con materiale deperibile<sup>(160)</sup> — site sulla riva del fiume, cinque *cassi domorum*<sup>(161)</sup> aiaed orto. Il de Capris ed i suoi eredi non furono certo solerti nel pagamento del canone; nel 1414, come già visto, Aloisio de Capris, fratello di Giovanni, venne condannato per insolvenza (era debitore di ben 120 moggia di mistura, pari a dieci anni di affitto)<sup>(162)</sup>. Tale vicenda, però, non interruppe

(157) 1400 febbraio 4, VIII, mercoledì, Milano, IPAB, AAGF/V 477. La consegna in casa del locatore, quasi sempre contemplata dai miei documenti, era tradizionale nel Milanese e pacificamente accettata, anche se si trattava di un servizio decisamente oneroso (v. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 120).

(158) Il vocabolario del Cherubini riporta il termine *zentòn*, ossia «cigne (...) cignone di rinforzo pel caso di rottura di molle, ecc., fermato con viti, dadi e rapelle [ossia le guarnizioni in ferro dei perni, n.d.r.], ecc.» (cfr. Id., *Vocabolario milanese-italiano*, Milano 1843, 4 vol., ad vocem). Si potrebbe dunque ipotizzare che si trattasse di un mulino funzionante attraverso un particolare tipo di meccanismo, caratterizzato da cinghie di collegamento e di rinforzo per la trasmissione del movimento.

(159) *Roticius* era, secondo la terminologia tradizionale lombarda, la grande ruota esterna a pale, direttamente azionata dall'acqua; nei documenti quattrocenteschi il termine, oltre a questo, indicava anche il quantitativo d'acqua necessario ad azionare la ruota stessa; cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 17 e nota (66).

(160) Cfr. L. DE ANGELIS, *Le «cassine»* cit., p. 393.

(161) Tentativi di definizione di questa entità spaziale sono stati dati fra gli altri da L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 158 nota (25), L. DE ANGELIS, *Le «cassine»* cit., p. 383 nota (32) e P. SERENO, *L'origine della dimora a corte in Piemonte*, in «Archeologia medioevale», vol. VII, 1980, p. 276 sg., dai quali risulta trattarsi, in generale, di una campata di portico di dimensioni variabili, più o meno chiusa, adibita ad uso agricolo. Un recentissimo contributo è stato dato dalla tesi di laurea di S. M. Colombo, la quale ipotizza, sulla base di un'abbondante documentazione inedita, una differenza fra contesti rurali, in cui il termine *cassus* poteva certamente indicare una realtà insediativa assai semplice, come sopra indicato, e contesti urbani o immediatamente suburbani, in cui il *cassus* — cui la terminologia del notaio affianca spesso la specificazione *domus* — poteva divenire anche edificio sede di abitazione, o comunque di residenza. Di certo, comunque, esso non era una realtà insediativa dall'uso (e quindi dalla struttura) precisamente definiti, che altrimenti avrebbe avuto un suo termine specifico ad indicarlo con certezza (cfr. Id., *Aspetti economici e sociali di porta Ticinese dagli atti del notaio Ambrogio Spanzotta (11 marzo-28 ottobre 1432)*, tesi di laurea discussa presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1989/90, relatore Ch.mo Prof. G. Soldi Rondinini, pp. 72-95).

(162) 1414 agosto 21, VII, Milano, *in terziis hora causarum*, IPAB, AAGF/V 478 (v. anche la prima parte di questo lavoro, p. 97).

il rapporto f  
dopo Gian S  
anche questa  
pieve di S. G  
*et Anzanum*,  
mulino sul L  
cio, il 16 ago:  
cio, infatti, s  
*a zandono* ed  
*per Iobanolun*

Del prim  
che un solo d  
Antonino de  
con il procura  
stare due mu  
dazio, 39 lire  
gono specifica  
sempre defini  
*belue*<sup>(166)</sup>.

Sul mulin  
vanni di Giacc  
di Petrolo<sup>(167)</sup>,  
pi di mole a  
era annesso ur  
un contratto p  
*belua* atta ai l

(163) 1415 a1

(164) 1421 a1

(165) 1394 fe

(166) Nel cas

vi compare da so  
frase *boves et belu*  
domenica, Legnan  
da un solo notaic  
è pensato che con  
Tutte le ricerche a  
te quale traccia, u  
comune, di animal  
*Totius Latinitatis le*  
già classico, di «gr  
male da tiro potre

(167) 1398 ma

(168) V. nota

il rapporto fra i de Capris ed i Vismara, tant'è vero che neppure un anno dopo Gian Simone e Bonifacio investirono Aloisio ed il figlio Beltrame — anche questa volta in perpetuo — di diversi beni siti in località S. Brigida, pieve di S. Giuliano, *in strada ducatus Mediolani ubi dicitur ad Sanctum Petrum et Anzanum*, riconfermando loro, in tale occasione, l'investitura perpetua del mulino sul Lambro<sup>(163)</sup>. Nella divisione di beni fra Gian Simone e Bonifacio, il 16 agosto 1421, il mulino sembra addirittura non esistere più: a Bonifacio, infatti, spettarono *ius seu axium et locum ubi iam fuit molandium unum a zandonno* ed i diritti su quello stesso mulino, *quod solebat teneri ad libellum per Iobanolum de Capris*<sup>(164)</sup>.

Del primo dei mulini Vismara sull'Olonza, quello di *Cogorizio*, non rimane che un solo documento: un contratto *pro adiutorio massaricii* che il mugnaio, Antonino de Marsorate detto *Brugerinus*, fu Zanolo detto *Brugerius*, stipulò con il procuratore di Giovannino Vismara proprietario del mulino per acquistare due muli ed una mula; essi gli costarono, probabilmente compreso il dazio, 39 lire terzole<sup>(165)</sup>. È documento interessante appunto perché vi vengono specificati gli animali acquistati *pro adiutorio* di un mulino, altrove quasi sempre definiti semplicemente «bestie» o, con termine alquanto inusuale, *belue*<sup>(166)</sup>.

Sul mulino *de Saxo* si ha qualche notizia in più: nel 1398, quando Giovanni di Giacomo Vismara rinnovò l'investitura al mugnaio Ambrogino Lupus di Petrolo<sup>(167)</sup>, esso constava di due rodigini, cui facevano capo quattro gruppi di mole a *mistura* stimate, comprese le parti in ferro, 41 lire terzole. Gli era annesso un prato di circa 5 pertiche. Il giorno stesso, Ambrogino stipulò un contratto *pro adiutorio massaricii* di 20 lire terzole, onde acquistare una *belua* atta ai lavori del mulino<sup>(168)</sup>. Nel 1415, i fratelli Bertinò e Molo de

(163) 1415 aprile 30, VIII, martedì, Milano, IPAB, AAGF/V 478.

(164) 1421 agosto 16, Milano, cit.

(165) 1394 febbraio 8, domenica, Legnano, IPAB, AAGF/V 477.

(166) Nel caso dei mulini il termine *belua* compare per il mulino *de Saxo* (v. sotto), e vi compare da solo; in altri due casi, infatti (non riguardanti mulini), viene associato nella frase *boves et beluas* (v. 1396 dicembre 17, V, domenica, Legnano, e 1398 dicembre 22, VII, domenica, Legnano, ambo in IPAB, AAGF/V 478). Poiché tale definizione viene utilizzata da un solo notaio, Cristoforo de Talonis, e non viene impiegata in particolari contesti, si è pensato che con essa Cristoforo volesse definire altri animali da lavoro differenti dai buoi. Tutte le ricerche al proposito si sono rivelate infruttuose; mi limito dunque a citare, unicamente quale traccia, uno dei significati riportati da E. Forcellini alla voce *bellua*, oltre a quello, comune, di animale feroce: «Sepissime tamen ponitur pro quocunque animali bruto» (cfr. *Id., Totius Latinitatis lexicon* . . . , 4 tomi, Pavia 1805, *ad vocem*). Ove s'intenda *brutus* nel senso, già classico, di «grave, pesante», magari anche «stolido», l'identificare una *bellua* con un animale da tiro potrebbe essere ipotesi non del tutto peregrina.

(167) 1398 marzo 10, domenica, Legnano, IPAB, AAGF/V 477.

(168) V. nota (166).

Alleris fu Ottorino si impegnarono a pagare entro un mese a Gian Simone e a Bonifacio Vismara il fitto *manatus* del mulino: 17 moggia e 4 staia di misura, 4 lire e 10 soldi imperiali, 12 capponi e 12 soldate di uova<sup>(169)</sup>. Pasato a Bonifacio con la divisione di beni del 1421<sup>(170)</sup>, lo ritroviamo nel 1450, sostanzialmente immutato: Gian Rodolfo ne affittò il *cassus*, il prato di 5 pertiche ed una *rippa per* [sic] *adaquamento limis* ad Antonio de Turri fu d. Giovannolo, di Castellanza<sup>(171)</sup>.

L'ultimo, il mulino *de la Garotora*, è il più grande ed il meglio testimoniato: quattordici documenti lo riguardano, e permettono di ricostruirne quasi centocinquant'anni di storia, cosa rara per la documentazione trecentocentesca<sup>(172)</sup>.

Secondo il Sutermeister, esso era uno dei mulini «che si incontravano venendo col corso d'acqua da Marnate nel territorio di Castellanza», e si trovava «là dove oggi sono gli stabilimenti Azimonti (ed un mulino vi esisteva ancora verso il 1915)»<sup>(173)</sup>.

La sua storia inizia per noi il 21 aprile 1336, quando Taddeo di Ambrogio Vismara rinnovò l'investitura per quattro anni a Pietro de Frigerio, fu Giacomo detto *Sigius*<sup>(174)</sup>: era un grande mulino di quattro rodigini, con annesso un prato di circa 5 pertiche e dotato di *insule*<sup>(175)</sup>, sito *ubi dicitur ad mollandinum domini Zanini Lanterii sive ad mollandinum de Pasenario de Sponzaro*<sup>(176)</sup>. Il canone richiesto ammontava a 14 moggia e 4 staia di misura

(169) 1415 gennaio 17, VIII, giovedì, Legnano, IPAB, AAGF/V 478.

(170) A questi infatti toccarono, oltre ai diritti su quello che fu il mulino di Melegnano (v. p. 379), *omnia sedimina et omnes mollandini* siti nel territorio di Castellanza (v. 1421 agosto 16, Milano, cit.).

(171) 1450 luglio 23, mercoledì, Busto Arsizio, IPAB, Test. 770. Per il *cassus* v. sopra, nota (161). La *rippa* era «il tratto di fiume sul quale l'utente poteva vantare diritti» (cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 17). Per *limis*, il vocabolario latino di D'Arbela/Annaratore/Cemelli riporta *limes aquarum* o *fluminis*, «letto di fiume» (Id., *Vocabolario latino-italiano/italiano-latino*, Milano 1950, alla voce *limes*). Si potrebbe dunque pensare ad un tratto di riva ove si trovava una chiusa per l'immissione delle acque del fiume nel letto di una roggia interna.

(172) V. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 115.

(173) Cfr. G. SUTERMEISTER, *La casa* cit., p. 67.

(174) 1336 aprile 21, IV, domenica, Legnano, IPAB, AAGF/V 477.

(175) Lo si deduce dal fatto che il mugnaio venne investito anche di *omnia insulla* pertinenti al mulino, oltre che dei diritti d'acqua (v. *ibid.*). L'*insulla*, o meglio *insula*, designava probabilmente «la striscia di terra compresa tra il corso d'acqua vero e proprio e la *rugia* di alimentazione» (cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 16 nota (60)).

(176) V. *ibid.*, Il mulino *Lanterius*, forse preesistente al nostro mulino, come la definizione sembrerebbe suggerire, venne individuato dal SUTERMEISTER come ubicato «subito sotto» al mulino Vismara, «là dove oggi è la Centrale Elettrica della Soc. Lombarda» (cfr. Id., *La Casa* cit., p. 67).

di segale e di una focaccia piperata, da

Undici a anno, rinnovo *prope pontem* ni, si specific il prato di 5 p *rius* — la cu che il mulino *Pasquarii de S* era di 24 mc

Da quest una rapida seq parte dei Visi Petrolo Lupp no, stipularon vanni Vismara

(177) V. sen di tre rodigini fe per rodigino), che non fosse certo l esso — e questo moggia di mistur misura fissa diper quasi *honorantie* (ove invece la part del contratto (cfr di un censo in sp pepe, molto utiliz (178) 1347 m

(179) V. *ibid.* alcuni sestari di f fra i donativi. Ys

(180) La notiz risulta da un atto Mediolani in Burg num"», cfr. Id., *I brogio*, v. tavola ;

(181) 1387 ge tutte le investiture ri, esaminando i pe mentazione rimast questi, per le cogni

di segale e di miglio al mese *secundum quod evenerit pro rata parte*, 3 capponi, una focaccia di una mina di frumento, un quarto di zafferano e 3 onces di piperata, da consegnarsi in casa del locatore<sup>(177)</sup>.

Undici anni dopo, il 5 marzo 1347, lo stesso Taddeo lo affittò per un anno, rinnovabile, a Mineto Crispus fu *Zucha*, mugnaio residente nel mulino *prope pontem de Marnate*<sup>(178)</sup>. L'impianto constava sempre di quattro rodigini, si specificava chiaramente che aveva una *yxolla*, ed era presente ancora il prato di 5 pertiche; le coerenze ora non comprendevano più il mulino *Lanterius* — la cui roggia era peraltro confinante —, ma dicono semplicemente che il mulino si trovava nel territorio di *Sponzano ubi dicitur subtus Costam Pasquarii de Sponzano*, lungo il vecchio corso dell'Olonà. Il canone richiesto era di 24 moggia di mistura, 5 sestari di frumento e 6 capponi<sup>(179)</sup>.

Da questo momento non si hanno più notizie per quarant'anni, salvo una rapida segnalazione che conferma il possesso continuativo del mulino da parte dei Vismara<sup>(180)</sup>; il silenzio si rompe solo il 2 gennaio 1387, quando Petrolo Luppus fu Ambrogio e suo figlio Ambrogio, attuali locatari del mulino, stipularono un contratto *pro adiutorio* dell'impianto con Rodolfo e Giovanni Vismara, ammontante a 12 fiorini<sup>(181)</sup>. Poco tempo dopo, il 22 gen-

(177) V. sempre l'atto in data 1336 aprile 21, cit. Se si tiene presente che un mulino di tre rodigini forniva mediamente una rendita di 20/30 moggia di cereale (fra le 7 e le 12 per rodigino), che in casi particolari poteva arrivare a 50, si può dedurre come il censo richiesto non fosse certo leggero (cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 61 e p. 125). In generale esso — e questo ne è un esempio tipico — era composto per la maggior parte di diverse moggia di mistura, cui si aggiungevano donativi in natura quali capponi, focacce, uova, in misura fissa dipendente dalla consuetudine e forse «connessi a motivazioni extraeconomiche, quasi *honorantie* o appendizi dovuti al padrone del mulino a riconoscimento del suo rango», ove invece la parte di censo in mistura, poiché misurata su valori di profitto, variava a seconda del contratto (cfr. *ibid.*, p. 62). Incuriosisce quindi, anche se non era rarissima, la richiesta di un censo in spezie, zafferano e piperata (quest'ultima era un misto di spezie, a base di pepe, molto utilizzata nella cucina del tempo; v. E. OCCHIPINTI, *Il contado* cit., p. 199 sg.).

(178) 1347 marzo 5, XV, lunedì, Legnano, IPAB, AAGF/V 477.

(179) V. *ibid.* Si aggiunge in questo atto, alla parte in cereali del fitto, la richiesta di alcuni sestari di frumento: la MAURI, in *I mulini* cit., p. 62 annovera il cereale più pregiato fra i donativi. *Yxolla* è una strana grafia per *insula* (v. nota (175)).

(180) La notizia è riportata in un documento legnanese visto dal Sutermeister: «Nel 1357, risulta da un atto del 6 gennaio che "Vincimala Jacobinus coheret cum bonis Archiepiscopi Mediolani in Burgo Legnani et dictus Jacobinus possidet in dictum burgum unum molendinum"», cfr. *Id.*, *La casa* cit., p. 39. Lo «Jacobinus» qui citato è un figlio di Taddeo di Ambrogio, v. tavola genealogica n. I nella prima parte di questo lavoro.

(181) 1387 gennaio 2, mercoledì, Legnano, IPAB, AAGF/V 477. Da questo momento, tutte le investiture pervenuteci saranno seguite da un contratto *pro adiutorio*. L. Chiappa Mauri, esaminando i patti di investitura, rileva espressamente che «è rarissimo trovare nella documentazione rimasta casi di mugnai debitori nei confronti del locatore del mulino», poiché questi, per le cognizioni tecniche di cui erano dotati e la perizia nel far funzionare l'impianto

naio, gli stessi locatari fecero stimare *mola et ferra* del mulino, cosa che, all'atto di investitura, non era stata fatta: le persone nominate all'uopo dalle parti si pronunciarono sulla cifra di 47 fiorini<sup>(182)</sup>.

Nel 1403 troviamo l'impianto in possesso di Luchino; aveva sempre quattro rođgini e il *praeselum* (praticello) di 5 pertiche, ed era gestito da Baldino de Rubeis *molinarium*. Luchino ne lasciò l'usufrutto alla cognata Caterina, moglie di Rodolfo Vismara; al nipote Gian Simone, figlio di lei, lasciò altri due prati adiacenti al mulino, uno di 7 pertiche e l'altro di 30<sup>(183)</sup>. Ritroviamo il *nolinarius*, Antonio de Rubeis detto *Baldinus*, fu Filippo, assieme al figlio Giovanni in un atto del 21 gennaio 1407<sup>(184)</sup> con cui si impegnò a corrispondere al rogatario, attore a nome di Luchino Vismara ormai trasferitosi a Vicenza, il fitto del mulino: 5 moggia e 5 staia di mistura, 6 capponi e 6 soldate di uova, più le spese<sup>(185)</sup>.

— per la loro specializzazione, quindi, in un'epoca che di specialisti, particolarmente in campo tecnico, ne conosceva pochi — dovevano situarsi ad un livello sociale e patrimoniale medio, tale da consentire loro una certa forza contrattuale e, di conseguenza, un piano di relativa parità giuridica col proprietario (cfr. ID., *I mulini* cit., pp. 124-125). È quindi, il nostro, un caso non comune: direi che in esso si può constatare una volta di più l'eccezionale abilità dei Vismara nel perseguire con coerenza e oculatezza il progetto di accrescimento economico di tipo «capitalista» ricercato con ogni mezzo, ed ottenuto con una precisa politica non solo di incremento, ma anche di ferreo controllo sui beni e su chi li gestiva. Ambrogio Luppis, figlio di Pietro, venne investito nel 1398 da Giovanni di Giacomo Vismara del mulino *de Saxo*, v. sopra, p. 379 e nota (167).

<sup>(182)</sup> 1387 gennaio 22, X, martedì, Legnano, IPAB, AAGF/V 477.

<sup>(183)</sup> Testamento di Luchino Vismara, 1403 novembre 12, Vicenza, cit. Nella copia semplice del 1405, cit., il lascito è anche a nome del fratello Bonifacio; poiché però fu il testamento del 1403 ad essere riconosciuto valido, il solo erede rimase Gian Simone il quale, volendo vivere con Bonifacio *more boni fratris*, mise in comune i due terreni con il fratello, dandogli la possibilità di disporre *velut de re propria* (v. 1416 novembre 15, X, domenica, Milano, IPAB, AAGF/V 478).

<sup>(184)</sup> 1407 gennaio 21, XIV, venerdì, Milano, *ibid.* Antonio, e Giovanni suo figlio che con lui si obbligava, vennero indicati come residenti a Milano: particolare curioso, specie rapportato alla qualifica di *molinarium* che, solitamente, farebbe più pensare ad un diretto gestore del mulino. Potrebbe trattarsi di un intermediario fra il locatore ed il gestore diretto del bene, figura molto ben testimoniata nella documentazione esaminata da L. Chiappa Mauri, (v. ID., *I mulini* cit., p. 115), o magari di un affittuario il quale, a sua volta, subaffittò a un terzo.

<sup>(185)</sup> Si tratta di un canone d'affitto molto alto, richiesto per giunta in un'annata sicuramente non buona [gli anni fra il 1399 ed il 1410 furono uno dei gravi momenti di crisi dell'area lombarda identificati da G. ALBINI, *Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedioevale*, Bologna 1982 («Studi e Testi di Storia Medioevale», 3), pp. 22-25.]. Può darsi si trattasse di una quota di fitto complessiva, ripartita poi secondo accordi verbali o in atti a noi non pervenuti, o di un accordo comunque particolare, data l'assenza — e la grande lontananza — del proprietario. Ma, come si può capire, la cosa è difficilmente appurabile, specie dato il tipo di fonti: troppe sono le variabili di cui non è possibile, nonché l'individuazione, una semplice valutazione.

Nel 1421  
facio<sup>(186)</sup>; qu  
lità di rinno  
È in questo  
era definito  
la *Castalanti*  
*Garotora*<sup>(188)</sup>  
*molarum, via*  
*suis ferris et*  
*lis et petia un*  
in 18 moggia  
specie consid  
— e di *pacta*  
doveva rende  
subito seguito  
Interlignis on

Quattro  
investì del m  
lo stesso Giov  
che specificaz  
che il denaro  
fitto del prato

<sup>(186)</sup> 1421 a

<sup>(187)</sup> 1423 o

<sup>(188)</sup> Tale de  
successivi.

<sup>(189)</sup> La *pista*  
le che richiedeva t

MAURI, *I mulini* c

<sup>(190)</sup> Al de Li  
*cuna* (cosa fosse la  
di procurare al m  
*grisa* potrebbe esse  
riporta per *gricene*  
già detto, di rende  
dovuti probabileme  
al mugnaio venisse  
del conduttore era  
curazione dei lavor  
le spese di allestim  
MAURI, *I mulini* ci

<sup>(191)</sup> 1423 ott

<sup>(192)</sup> 1427 nov

Nel 1421, la divisione di beni tra i due fratelli assegnò il mulino a Bonifacio<sup>(186)</sup>; questi il 14 ottobre 1423 lo affittò per quattro anni, con possibilità di rinnovo, a Giovanni de Interlignis fu Comolo, che già vi abitava<sup>(187)</sup>. È in questo atto che il mulino viene descritto con maggiori particolari: esso era definito come il *molandinum de la Garotora, sytum in territorio loci de la Castalantia in contrata de Sponzano (...)* ubi dicitur ad molandinum de la Garotora<sup>(188)</sup>, *cum hediñitiis, cameris, sollariis, rodixinis quatuor, pariis quatuor molarum, videlicet tribus pariis a mistura et pario uno frumenti, cum omnibus suis ferris et ferramentis necessariis ad macinandum, pista<sup>(189)</sup>, curte, area, insulis et petia una pratis omnibus simul se tenentis*. Il canone annuale venne fissato in 18 moggia di mistura, 1 moggia di frumento e 6 capponi: è altissimo, specie considerando anche la presenza di denaro — 1 lira e 12 soldi imperiali — e di *pacta specialia* abbastanza onerosi per il locatario il quale, in pratica, doveva rendere operante l'impianto a proprie spese<sup>(190)</sup>. All'investitura fece subito seguito il solito contratto *pro adiutorio* per 16 fiorini, necessari al de Interlignis onde acquistare alcune bestie per il mulino stesso<sup>(191)</sup>.

Quattro anni dopo, puntuale, il rinnovo: il 3 novembre 1427 Bonifacio investì del mulino *de la Garotora* per un anno, con possibilità di rinnovo, lo stesso Giovanni de Interlignis. Rispetto all'investitura precedente vi è qualche specificazione in più; viene nominato di nuovo l'orto, ed apprendiamo che il denaro del canone — nel suo complesso, immutato — era riferito al fitto del prato, detto *pratium de la Garotora*<sup>(192)</sup>. Il de Interlignis poi fece

(186) 1421 agosto 16, Milano, cit.

(187) 1423 ottobre 14, II, giovedì, Legnano, IPAB, AAGF/V 478.

(188) Tale definizione verrà ripresa, con poche varianti ed omissioni, in tutti i documenti successivi.

(189) La *pista* o *pila* aveva «la funzione di spogliare le cariossidi» — cioè i semi del cereale che richiedeva tale operazione, ad esempio il miglio — «del loro tegumento» (cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 169).

(190) Al de Interlignis venne fatto obbligo di non *incidere nec incidi facere lignamina cum cuna* (cosa fosse la *cuna* non è stato possibile appurare) senza un preciso mandato del locatore, di procurare al mulino *omnia lignamina cum grisa necessaria pro reparatione dicti molandini* (la *grisa* potrebbe essere un tipo di fune molto grossa, stando almeno al significato che il Forcellini riporta per *gricenea*, v. *Id.*, *Totius Latinitatis lexicon* . . . cit., t. II *ad vocem*) e infine, come già detto, di rendere l'impianto operativo. È chiaro che il mulino doveva aver subito dei danni, dovuti probabilmente all'usura visto che ne sono interessate le parti in legno, e che quindi al mugnaio venisse richiesto un concorso alle spese di riparazione. Del resto, fra gli obblighi del conduttore era solitamente annoverata anche la sostituzione di parti usurate, oltre all'assicurazione dei lavori di ordinaria amministrazione (ove a totale carico del proprietario erano le spese di allestimento, mantenimento ed eventuale riattamento dell'impianto, v. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 121).

(191) 1423 ottobre 14, II, giovedì, Legnano, IPAB, AAGF/V 478.

(192) 1427 novembre 3, VI, lunedì, Legnano, *ibid.*

redigere una *confessio* nella quale dichiarò di aver ricevuto in affitto le tre pia di mole da mistura citate nell'atto di investitura poco prima rogato, mole che *dui amici comunes* stimarono del valore di 34 fiorini, ed il paio di mole di frumento anch'esse precedentemente nominate, ma non stimate; si obbligava quindi a restituirle *faciendo bonum* a Bonifacio del *peyoramentum* dovuto all'uso delle mole stesse, che *dui amici comunes* eletti concordemente dalle parti avrebbero stabilito al momento<sup>(193)</sup>. Infine, il contratto *pro adiutorio*: Giovanni de Interlignis si indebitò con Bonifacio per altri 16 fiorini, che gli erano ancora una volta necessari per l'acquisto di bestie (cavalli), ma anche di *alia necessaria* per il mulino<sup>(194)</sup>.

Nelle formule di concessione che, come si è visto, sono meticolosissime, aveva non poca importanza quella che obbligava il locatario *ad benefatiendum, meliorandum et non peyorandum* il bene ricevuto (tant'è vero che veniva citata subito, all'inizio, come parte integrante della formula di investitura); essa, «tradizionale nell'area padana, assunse nel Tre-Quattrocento un contenuto ben preciso, che comportava obblighi specifici e, per il conduttore inosservante, la decadenza dal contratto o il risarcimento dei peggioramenti intervenuti»<sup>(195)</sup>; ecco perché ci si dilungava minuziosamente sulla descrizione e sullo stato del bene locato e, nel caso di un mulino, sulle parti che lo componevano, specialmente le più preziose e costose come — l'abbiamo visto poco sopra — le macine, o le parti in ferro; ed ecco perché sulla valutazione delle stesse parti dovevano nascere spesso, fra proprietario e gestore, attriti e questioni. L'8 settembre 1433 un arbitrato mise fine ad una di queste, che interessò il nostro mulino. Raffaello Vimercati di d. Tadiolo, fratello di Giovannina vedova di d. Bonifacio Vismara e suo procuratore, e Giovannolo de Turri fu d. Taddeo, cui il mulino venne affittato<sup>(196)</sup>, richiesero l'arbitrato di due esperti, Beltramino de Sondri fu *Gnolus*, abitante nel mulino *de Gaminella*, e Beltramolo de Mayneriis fu Giovanni, abitante nel mulino *de Pontecarrolli* ambo situati nel territorio di Legnano, per risolvere la questione del valore di alcune mole, con le loro parti metalliche, del mulino *de la Garotora*<sup>(197)</sup>. I due, *una cum pluribus aliis molinariis et magistris a molandinis in talibus expertis* — segno che esistevano anche artigiani specializzati nella costruzione di impianti molitori — esaminarono attentamente le sei macine da mistura e le due da frumento con le loro *ferramenta*, e giunsero alle seguenti conclusioni: le sei mole da mistura, *videlicet fundi tres et copergi tres*, valevano 40 lire

(193) 1427 novembre 3, VI, lunedì, Legnano, *ibid.*

(194) 1427 novembre 3, VI, lunedì, Legnano, *ibid.*

(195) Cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 120.

(196) Ad un Antonio de Turri fu d. Giovannolo (forse un figlio?) Gian Rodolfo Vismara affittò nel 1450 il mulino *de Saxo*, v. sopra, p. 380.

(197) 1433 settembre 8, XII, martedì, Legnano, IPAB, Test. 770.

imperiali; *fer veriis quatuor octo cum ven 17 lire imper canti*<sup>(198)</sup>; in perfetto stato precisa quant *enormes, et ul to e fece esan amicos suos in precedenteme di settembre, te arbitrato*<sup>(199)</sup>

Con il 30 *ra*<sup>(200)</sup>. In tale zola fu d. *mag mo de Castelli dessero a con Giovannina d lettera ducale che delle part del 30 ottobre spiegava come za, e Giovanr solebat esse mo*

(198) «*Super paio di mole, forn copergium*», di di macina che, pass *torellus* era la lan smesso dal fuso c suoi particolari cc era fissato, e ruo incastrata nella m MAURI, *I mulini* c zione del comples Con *vêra*, il dialer care in fondo, bas esiste però una v le imposte girano» *bolario milanese-ita*

(199) Il testo

(200) 1444 ori

imperiali; *ferri quatuor cum omnibus suis ferramentis, videlicet torellis quatuor, veriis quatuor pro qualibet torello et ranellis quatuor, narigiis quatuor, pollegriis octo cum veriis viginti que sunt super rodicinis quatuor dicti molandini* valevano 17 lire imperiali, esclusi un *pollegrus* ed una *veria* che appurarono essere mancanti<sup>(198)</sup>; infine, il *fundum* e il *copergium* delle mole da frumento erano in perfetto stato, *sine aliqua lesione* (forse per questo non ne diedero una stima precisa quantificata in danaro). Il de Turri però, ritenendo le stime fatte *esse enormes, et ultra verum et iustum pretium et valorem facte*, non accettò l'arbitrato e fece esaminare nuovamente le parti in questione *per certos alios molinarios amicos suos in talibus expertis*: ma costoro reputarono giuste ed eque le stime precedentemente fatte, sicché Giovannolo, il giorno 14 di quello stesso mese di settembre, comparve di nuovo di fronte al notaio per ratificare il precedente arbitrato<sup>(199)</sup>.

Con il 30 ottobre 1444 s'inizia l'ultimo periodo del mulino *de la Garotora*<sup>(200)</sup>. In tale data, emisero la loro sentenza i *magistri* Antonio de Gorgonzola fu d. *magister* Cristoforo, Comelolo de Casatis fu d. Giovanni e Guglielmo de Castello, *ingineri* nominati commissari con lettera ducale perché procedessero a concludere senza indugi la vertenza fra Gian Rodolfo Vismara e Giovannina de Lanteriis fu Antonio, moglie di Cristoforo de Homate. La lettera ducale e la nomina dei commissari furono conseguenza di due suppliche delle parti in causa, dal riassunto delle quali, contenuto nella sentenza del 30 ottobre, si può dedurre il perché della lite. Nella prima, Gian Rodolfo spiegava come egli possedesse un mulino sull'Olonza, in territorio di Castellanza, e Giovannina, non molto distante da esso, una *resega* e una *folla que solebat esse molandinum*<sup>(201)</sup>, servite un tempo da due nervili; ella però li fe-

(198) «*Super purpure*» — cioè il palco di sostegno — «(.) giacevano le mole, anzi il paio di mole, formato dal palmento inferiore fisso — *fundus* — e da quello superiore mobile, *copergium*», di diametro leggermente inferiore al secondo. Il *ferrum* era il fuso o palo della macina che, passando attraverso il *torellus*, trasmetteva il movimento al palmento mobile; il *torellus* era la lanterna o rocchetto, complesso ingranaggio che trasformava il movimento trasmesso dal fuso della ruota a pale da orizzontale in verticale; la *ranella*, «mai descritta nei suoi particolari costitutivi (.) dovrebbe indicare la ralla, quella scodella di ferro nella quale era fissato, e ruotava, la base del palo della macina»; la *narigia* era la nottola o marra, che incastrata nella macina superiore e ruotando le trasmetteva il suo movimento (cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., pp. 164-167, al cui schema grafico rimando per una migliore individuazione del complesso d'ingranaggi che formava un mulino a ruota verticale quale il nostro). Con *vèra*, il dialetto milanese indicava la ghiera, il «cerchietto di metallo per guarnire e fortificare in fondo, bastoni, mazze o altri oggetti». Non mi è riuscito di individuare il *pollegrus*: esiste però una voce milanese *pòlis* che significa cardine, ganghero, proprio quello «su cui le imposte girano», e che forse potrebbe avere qualcosa a che fare (cfr. F. ANGIOLINI, *Vocabolario milanese-italiano*, Milano 1897, *ad vocem*).

(199) Il testo dell'atto di ratifica è allegato in calce all'arbitrato dell'8 settembre, cit.

(200) 1444 ottobre 30, VIII, venerdì, Milano, IPAB, Test. 770.

ce ridurre ad uno, e quest'uno lo alzò più di quanto fosse lecito, sicché l'acqua dell'Olonza che muoveva il suo impianto *regorgava* e danneggiava il mulino Vismara, rendendolo addirittura quasi inutilizzabile (*redditur quasi inutile*). Perciò Gian Rodolfo supplicava affinché Giovannina riportasse l'unico nervile a due, e venisse nominato un *inginerius* per esaminare la questione a spese della parte che fosse stata riconosciuta in torto. La de Lanteriis replicò con una seconda supplica: le asserzioni del Vismara non erano perfette, perché il suo nervile non provocava alcun danno né alcuna *regorgatio* al suo mulino, cosa che due *inginerii* appositamente nominati per grazia ducale avrebbero potuto stabilire. Piuttosto, un anno prima lo stesso Vismara aveva fatto rompere gli argini della roggia del suo mulino dalla parte del prato a lui pertinente, onde rubarle l'acqua della *resega*; il duca avrebbe dovuto quindi ordinargli di riparare il guasto, cessando di usurpare i suoi diritti<sup>(202)</sup>.

Dato tutto quanto sopra, i commissari ducali, recatisi più volte sul posto, esaminato diligentemente ogni elemento e avuti *pluries et pluries colloquium et tractatum* con le parti e fra di loro, emisero tale salomonica sentenza: Giovannina avrebbe dovuto abbassare il nervile della sua *resega* di un terzo di braccio da legname, e similmente la soglia (*solum*) che si trovava davanti ad esso per portarla allo stesso livello; quando non avesse tenuto in funzione l'impianto, avrebbe dovuto alzare le paratie dei rodigini affinché l'acqua del mulino di Gian Rodolfo potesse liberamente e regolarmente defluire, senza

(201) Ritroviamo così il mulino *Lanterius* del 1336 (v. p. 380), ma ormai non più tale. Il termine *resega*, voce dialettale padana per *sega*, testimonia sicuramente che i de Lanteriis trasformarono quello che fu un mulino da macinatura in una motrice per lavorare il legname e i panni, o la carta (ai quali si riferisce la folla); d'altronde, «accanto al moltiplicarsi dei mulini da grano, ecco il diversificarsi delle applicazioni: la ruota idraulica muove pile per il miglio, folle per preparare i panni e la carta, seghe per il legname, magli per attizzare i fuochi di fusione, mole per affilare le lame, battitoi per battere il metallo, pestini per tritare coloranti o sostanze diverse» (cfr. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 174). L'ipotesi è confermata dal fatto che, in seguito, l'impianto viene definito *molandinum seu resega*.

(202) Beghe simili erano assai frequenti, specie appunto riguardo alla violazione di diritti d'acqua mediante lo scavo di rogge o nervili (o chiaviche o traverse, quei manufatti che regolavano l'alimentazione idrica dell'impianto, v. L. CHIAPPA MAURI, *I mulini* cit., p. 162), alquanto facile grazie alla conformazione del terreno lombardo, «tenero» e pianeggiante. Né esistettero, sino all'età spagnola (e in certa misura anche oltre), mezzi giuridici adeguati per evitarle o darne una certa regolamentazione con caratteristiche uniformi, essendo ormai la consuetudine inadeguata e del tutto insufficiente a far fronte a casi che non fossero particolari. D'altra parte, come ben specifica G. Fantoni, «mancava nella mentalità del tempo quel concetto di lungimiranza legislativa che permettesse la formulazione di principi generali validi a dirimere ogni caso» [cfr. In., *L'acqua a Milano. Uso e gestione nel basso Medioevo*, Bologna 1990 («Studi e Testi di Storia Medioevale», 19), pp. 48-49]; il sostanziale vuoto d'autorità veniva quindi riempito con il ricorso all'intervento «personale» del signore, la cui cancelleria — intasata da migliaia di suppliche come queste — avrebbe prima o poi risolto, con procedura forzatamente eccezionale e individualistica, la situazione particolare.

pregiudizio  
luntatis altr:  
stessa altez:  
dovuto far r  
sopra il mol  
re vi fossero  
be poi dovu  
dell'Olonza p  
na; infine, q  
lasciar scorr

La ques  
giorno, stesc  
in perpetuum  
Giovannina  
zione, sappia  
con due cam  
interna, solla  
venne conco  
compresi nel  
su questa str  
i locatari sare  
dai commissa  
tum. Le due  
cordo a voce  
com'era, senz  
porre attenzio  
specialia, v'er  
entro quattro  
pena il decad  
essere affatto  
davvero in ma  
fo a privarsi -  
di un'alienazi  
e in possesso

(203) G. Sur  
tor con bocca ad  
del canale di deri

(204) 1444 o:  
ti in Milano: un

(205) Infatti,  
non spettano che

pregiudizio del detto mulino; ella avrebbe potuto costruire *ad sui libitum voluntatis* altri due rodigini accanto a quelli già esistenti, purché fossero alla stessa altezza stabilita per il nervile. Gian Rodolfo, da parte sua, avrebbe dovuto far rimuovere *alii trachanatores seu incastra* siti nel suo prato che stava sopra il *molandinum* di Giovannina, ed in tal modo che non sembrasse neppure vi fossero stati *aliqua incastra seu aliqui trachanatores seu rupture*<sup>(203)</sup>; avrebbe poi dovuto allargare il guado ove si abbeveravano le bestie, onde l'acqua dell'Olonza potesse defluire liberamente al *molandinum seu resega* di Giovannina; infine, quando il suo mulino non fosse stato in funzione, avrebbe dovuto lasciar scorrere liberamente le acque verso l'impianto della donna.

La questione, dunque, poteva dirsi risolta. Ma ecco la sorpresa: lo stesso giorno, steso l'atto della sentenza, Gian Rodolfo investì *nomine libeli usque in perpetuum duraturi* Cristoforo de Homate, attore anche a nome della moglie Giovannina non presente, del mulino che gli apparteneva (e che, dalla descrizione, sappiamo essere ancora di quattro rodigini e compreso in un sedime con due *camere a terra*, una stalla, un pollaio in muratura, un portico, corte interna, *sollarium* ed un prato di 6 pertiche<sup>(204)</sup>; il canone annuale perpetuo venne concordato in 30 lire e 7 soldi imperiali. Fra i molti *pacta specialia* compresi nel contratto ve n'è uno che, forse, potrebbe gettare qualche lume su questa strana investitura; nel caso si fosse verificato un *pactum cambii*, i locatari sarebbero stati obbligati a mandare ad effetto ogni decisione presa dai commissari ducali nella sentenza rogata *hodie, paulo ante hoc instrumentum*. Le due parti in causa, evidentemente, avevano trovato un ulteriore accordo a voce tale da far sì che Giovannina potesse mantenere il suo nervile com'era, senza doverne diminuire la portata, e nel contempo l'obbligasse a porre attenzione al mulino Vismara (tant'è vero che, primo fra tutti i *pacta specialia*, v'era quello che richiedeva espressamente agli enfiteuti di apportare, entro quattro anni, migliorie per un valore complessivo di 80 lire imperiali, pena il decadimento da ogni diritto). Il nostro mulino, dunque, non doveva essere affatto in buono stato, e forse la *resega* dei de Lanteriis lo danneggiava davvero in maniera molto seria; questo, probabilmente, convinse Gian Rodolfo a privarsi — nonostante i ferrei e minuziosissimi *pacta specialia*, pur sempre di un'alienazione si trattava<sup>(205)</sup> — di un bene quale un mulino del genere, e in possesso della sua famiglia da così lungo tempo.

(203) G. Sutermeister, che vide copia del documento a Legnano, rese il termine *trachanator* con *bocca ad incastro* (v. ID., *La casa* cit., p. 65); mi pare possa trattarsi dell'imboccatura del canale di derivazione che portava l'acqua del fiume al mulino, chiusa da una paratia mobile.

(204) 1444 ottobre 30, Milano, cit.. Apprendiamo da qui che i due coniugi erano residenti in Milano: un altro caso di «intermediari»? (v. nota (184)).

(205) Infatti, nella divisione di beni fra consorti Vismara del 1447 agosto 2, cit., a lui non spettano che i due prati pervenuti dall'eredità del prozio Luchino (v. p. 382).